

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 30 maggio 2014

tra Poste Italiane S.p.A. e la Delegazione Sindacale Regionale Puglia

Premesso che

L'art. 23 comma VII del CCNL 14 aprile 2011 prevede che:


- il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- la predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell'ambito del secondo livello di contrattazione;
- i limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l'articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Considerata l'esigenza di proseguire le assunzioni da svincolo, l'aliquota dei rapporti a tempo parziale di cui all'art. 23 CCNL del 14 aprile 2011 è fissata, su base regionale, nel limite del 11% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le Parti si incontreranno nuovamente entro la fine dell'anno per verificare il fenomeno dei part-time con particolare riferimento al rapporto tra dette tipologie contrattuali e quelle in full-time, anche al fine di valutare la fattibilità di possibili trasformazioni, nonché per valutare la possibilità di incrementare il limite percentuale di cui sopra.

Per POSTE ITALIANE S.p.A.



Per le OO.SS. Regionali Puglia

SLC CGIL Bernardo

SLP CISL Stefano

UIL POSTE Giuseppe Lorenzini

FAILP CISAL Alvaro Scarpone

CONFSAL COM.NI Roberto

UGL COM.NI Stefano